



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 16/02/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE INDUSTRIA 6 febbraio 2006, n. 27

Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza totale di circa 1,8 MWe alimentato a biomassa mediante digestione anaerobica, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti stessi, ai fini del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003. Istanza presentata dalla Soc. Biogen srl in località Mandrone nell'agro del Comune di Laterza.

Il giorno 6 febbraio 2006, in Bari, nella sede del Settore;

Premesso:

che con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

che con legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;

che la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

che la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

che con legge 14 novembre 1995 n. 481, sono state emanate norme per la concorrenza e la relazione dei servizi di pubblica utilità e la istituzione delle Autorità dei servizi di pubblica utilità;

che per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, mediante la convocazione della Conferenza dei servizi, ai sensi del comma 3 dell'art.12 del Decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 "Attuazione delle direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

che la Giunta Regionale con provvedimento n. 716 del 31.5.2005 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.

Alla luce delle suindicate premesse

Tenuto conto:

che la Società Biogen Srl con sede legale in Via Masella n. 26, Palagianello (Ta), a firma del Presidente ed Amministratore Delegato dott. Vito Palazzo, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003, ha presentato istanza acquisita agli atti del Settore Industria ed Energia al prot. n. 38/7955 del 24 agosto 2004 per il rilascio di una autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza totale di circa 1,8 Mwe alimentato a Biomassa nell'agro del Comune di Laterza;;

che con la 1° Conferenza di servizi del giorno 14 ottobre 2004 sono stati acquisiti i seguenti pareri:

„ Il rappresentante della AUSL TA/1 Dr. Dicillo a seguito di un circostanziato esame del progetto esprime parere favorevole con condizioni cautelative sull'impatto acustico ai sensi della L.R. n. 3/2002, approvvigionamento idrico dell'impianto mediante pozzo, reflui L. 152/99 (acque prima pioggia) utilizzo dei fanghi in agricoltura il rispetto del Decreto Ronchi n. 22/97, nonché della legge 29/99 (fanghi in agricoltura) infine le emissioni in atmosfera L. 203/88.

„ Il rappresentante della Provincia di Taranto Ing. Ruggirei, valutato il progetto ai sensi degli artt. 31 e 33 del Decreto Ronchi in merito al compost di qualità esprime in merito parere favorevole nel rispetto della L. 203/88.

„ Il rappresentante del Comune di Laterza Arch. Cosimo Venneri esprime parere favorevole alla iniziativa e precisa che l'ubicazione nell'area agricola è libera da qualsiasi vincolo per la realizzazione di un impianto inferiore a Mw 3 termici nonché per l'assenza di aree abitate nel raggio di 200 m. Inoltre come prescrizioni urbanistica all'inizio dei lavori vengano preventivamente individuate e cedute le aree a standard urbanistici DM 1444/68 o monetizzarle, le costruzioni di eventuali edifici con l'uso di materiali locali inoltre sia prevista una idonea piantumazione di essenze ad alto fusto tipico della zona per attenuare l'impatto nel paesaggio agricolo circostante.

che con la 2° Conferenza di servizi del giorno 29 novembre 2004 sono stati acquisiti i seguenti pareri:

„ Il rappresentante del Settore Urbanistico regionale geom. Antonio Ancona mette in evidenza la possibilità di poter realizzare in aree ricadenti in insediamenti produttivi presenti nel PRG appena approvato dalla Regione Puglia. Inoltre chiede certificazione urbanistica rilasciata dal Comune di Laterza nel caso in cui tali aree non sono disponibili ed in tal caso attivare le procedure per la Variante al PRG al fine di utilizzare la zona agricola indicata dalla Società.

„ L'Arpa Puglia chiede integrazione sulla proposta progettuale sulla descrizione del ciclo dei rifiuti, dal punto di vista tecnico, dal quantitativo di rifiuti trattati (modalità di stoccaggio) Tonn/giorno e l'energia prodotta in MW, una relazione ambientale per l'impatto acustico, infine ritiene di sottoporre a verifica Via la proposta progettuale.

„ Il rappresentante della AUSL TA/1 Dr. Dicillo conferma il parere favorevole espresso nella 1° conferenza e richiama le procedure della L. 303/56 per la sicurezza sul lavoro e della Spesal per ottenere un parere unificato da parte della ASL TA/1. Infine richiede una relazione ai sensi della L. 203/88 sul RIA (Ridotto inquinamento atmosferico).

che con la 3° Conferenza di servizi del giorno 28 gennaio 2005 sono stati acquisiti i seguenti pareri:

„ Nota della Provincia di Taranto prot n. 80423 del 26.11.2004 con la quale esprime di massima parere favorevole al progetto, fatti salvi il limite relativo alla competenza da parte dell'organo autorizzatorio, e

con la prescrizione che l'impianto ai fini dell'esercizio dovrà acquisire: a) l'autorizzazione ex DPR n. 203/88, b) l'autorizzazione agli scarichi delle acque meteoriche ex D.L.vo 152/99, c) di conseguenza iscriversi al Registro Provinciale delle imprese per il compost di qualità (procedure semplificate ex artt. 31 e 33 D.L.vo 22/97, secondo le procedure previste dalla normativa e dal Regolamento Provinciale.

„ Nota della Società del 14.12.2004 inviata alla Provincia di Taranto e all'Assessorato all'Ambiente Regionale in richiesta di chiarimenti sugli aspetti autorizzativi ambientali.

„ Nota della Provincia di Taranto prot. n. 86105 del 21.12.2004 con la quale espone il quesito all'Assessorato all'Ambiente regionale.

„ Nota dell'Assessorato all'Ambiente Regionale - Settore Ecologia prot. n. 844 del 27.1.2005 con la quale chiarisce che relativamente alla tipologia impiantistica, assimilata dalla stessa Amministrazione Provinciale alle attività R1 e R3, All. C, D. LGS 22/97, non può che condividersi quanto dalla stessa indicato in merito alla applicabilità della L.R. 11/2001, punto A.2f) e pertanto, nella sola ipotesi di impianto sottoposto alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del predetto D.Lgs. 22/97, non è applicabile la procedura di V.I.A.

che con la 4° Conferenza di servizi del giorno 31 marzo 2005 sono stati acquisiti i seguenti pareri:

„ Nota Fax del Dipartimento di prevenzione - servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro di Taranto ns prot. n. 38/2206 del 30.3.2005, anticipa che è in fase di rilascio il parere favorevole condizionato.

„ Nota del Comune di Laterza ns prot. n. 38/781 del 28.1.2005 che attesta la mancanza di aree liberer nel vigente PIP in quanto tutte regolarmente assegnate, che tale impianto a norma di leggi vigenti è compatibile e può essere localizzata in zona agricola, che l'area oggetto dell'intervento è priva di qualsivoglia vincolo.

„ Il rappresentante del Comune di Laterza Arch. Cosimo Venneri dichiara che la compatibilità alla zona agricola ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 non richiede variante al PRG, bensì la variante all'indice urbanistico di fabbricabilità dallo 0,03 mc/mq (agricolo) a quello di progetto.

che nei trenta giorni successivi alla notifica del verbale di chiusura del procedimento, trasmesso agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, sono pervenuti ulteriori pareri favorevoli:

della AUSL TA/1 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro di Taranto, con nota prot. n. 2901 del 26.4.2005 rilascia parere favorevole subordinato alle condizioni di seguito descritte, la cui inosservanza renderà nullo il presente atto:

- che siano state già espletate tutte le formalità relative alle autorizzazioni di cui al D.Lgs. 22/97;
- che ogni variazione, da apportare in fase esecutiva, sia comunicata preventivamente agli Enti rispettivamente competenti, ricevendone gli opportuni pareri favorevoli;
- che nei termini di cui al precedente punto, siano presentate agli Enti competenti le denunce previste dalla normativa vigente in materia di impianti di messa a terra, di impianti dispositivi contro le scariche atmosferiche, di rifiuti quant'altro;
- che le docce, i bagni e gli spogliatoi siano conformi a quanto disposto dagli artt. 37, 39 e 40 del D.P.R. 303/56;
- che l'acqua potabile, così come espresso con parere favorevole dall'Unità Operativa di Igiene Pubblica competente per territorio in Conferenza di Servizi, sia erogata comunque garantendo quanto disposto dall'art. 36 del DPR 303/56;
- che sia assicurata una illuminazione adeguata alle varie tipologie di lavorazione, come previsto dalle Norme Vigenti;
- che i nastri trasportatori siano conformi ai disposti del DPR 547/55 e che le stesse macchine vengano dotate, dove necessario, di schermi protettivi contro la caduta accidentale del carico (artt. 213, 214 DPR 547/55);

- che i mezzi utilizzati nell'area trattamento rifiuti siano dotati di cabina chiusa, correttamente pressurizzata e climatizzata e che gli operatori addetti siano costante contatto con postazioni fisse all'esterno (art. 372 DPR 547/55);
- che nei locali a rischio di concentrazioni pericolose di gas, vengano installati apparecchi indicatori e avvistaori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose, così come previsto dall'art. 354 del DPR 547/55;
- che sia osservato quanto previsto dal Titolo IV del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni relative ai dispositivi individuali di protezione;
- che, previa valutazione del rischio derivante dal rumore, siano attivate tutte quelle misure tese a garantirne la riduzione all'esposizione (artt. 40 e 41 D.Lgs. 277/91);
- che tutte le macchine utilizzate nel processo lavorativo nonché i componenti di sicurezza degli stessi siano conformi ai contenuti del DPR n. 459/96;
- che siano osservate le prescrizioni previste dal D.Lgs. 493/96 con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale ed ai divieti dei passaggi particolarmente pericolosi;
- che sia osservato quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 - Titolo I - Capo III Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso, con particolare riferimento ai contenuti del D.M. n. 388 del 15.7.2003;
- che prima di dare inizio all'attività lavorativa, sia data notizia con regolare istanza a questo Servizio, per i consequenziali sopralluoghi di verifica dello stato dei luoghi nonché di tutte le specifiche autorizzazioni;

Nelle more di quanto prescritto si riserva l'emanazione di ulteriori prescrizioni che si renderanno necessarie contestualmente al sopralluogo di verifica.

Restano impregiudicati tutti gli obblighi a carico dell'azienda, e del progettista per il rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche. Restano altresì impregiudicati tutti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli derivanti dai DPR 547/55 e 303/56 e dal D.Lgs. 277/91.

della AUSL TA/1 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Castellaneta, con nota prot. n. 517 del 12.5.2005 rilascia parere favorevole subordinato alle condizioni di seguito descritte, la cui inosservanza renderà nullo il presente atto:

- rispetto delle norme concernenti l'impatto acustico, di cui alla legge regionale n. 3 del 2002 da valutarsi in fase autorizzativa da tecnico abilitato;
- rigoroso rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 22/97;
- approvvigionamento idrico con acqua potabile a norma delle Legge 31/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- smaltimento reflui ai sensi della Legge 152/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- emissione in atmosfera secondo i limiti e le prescrizioni della Legge 203/88 e successive modificazioni ed integrazioni;

Che la Società, con nota del 13.7.2005 ha adeguato la propria richiesta di autorizzazione alle disposizioni previste nella suddetta Delibera di Giunta regionale n. 716/05, inviando:

1. atto di impegno;
2. Versamento degli oneri di istruttoria
3. la relazione illustrativa dei criteri di inserimento.

Atteso:
che con delibera di Giunta regionale n. 1747 del 30.11.2005 è stato approvato lo schema di convenzione previsto dal 4.6.1 dell'Allegato A della D.G.R. n. 716/05;

che in data 28.12.2005 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Puglia e la Società, repertorio n. 7211 del 10 gennaio 2006 con allegate le polizze fideiussorie previste al dal 4.6.2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 716/05.

Ritenuto opportuno per le suesposte considerazioni rilasciare alla Soc. Biogen Srl di Palagianello, l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza totale di circa 1,8 MWe alimentato a Biomassa mediante digestione anaerobica, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti stessi, in contrada Mandrone nell'agro del Comune di Laterza, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 716 del 31.5.2005.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;

DETERMINA

di approvare quanto riportato nelle premesse;

di prendere atto dei resoconti verbali delle Conferenze dei Servizi;

di rilasciare alla Soc. Biogen Srl di Palagianello, l'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza totale di circa 1,8 MWe alimentato a Biomassa mediante digestione anaerobica, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti stessi, in contrada Mandrone nell'agro del Comune di Laterza, ai sensi del comma 3 di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 716 del 31.5.2005 con le prescrizioni espresse in narrativa;

di dichiarare ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 la proposta progettuale oggetto della presente determinazione di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;

di obbligare al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003;

di verificare l'utilizzo delle eventuali innovazioni tecnologiche ai fini energetici ed ambientali;

di notificare la presente determinazione all'Assessorato Ecologia della Regione Puglia;

di notificare la presente determinazione alla Società Istante, a cura del Settore Industria ed Energia;

di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP al fine di stabilire i termini della presente autorizzazione;

di far pubblicare dalla società a proprie spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

Il presente atto, composto da n. 7 fasciate, è adottato in duplice originale, di cui uno da inviare alla Segreteria della Giunta regionale;

Il presente provvedimento è esecutivo.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione finale da parte del Dirigente di Settore, è conforme alle risultanze istruttorie

Il Funzionario Istruttore
Per.Ind. Felice Miccolis

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente di Settore
Per. Ind. Francesco De Grandi Dott. Raffaele Matera
